

## ***Informativa***

### ***della comminazione e la riscossione di penalità doganale sul campo nel quadro di procedimento accelerato, nonché della confisca dei beni extracomunitari sequestrati***

Vi informiamo che il Vostro atto ha costituito la violazione della legge sull'applicazione del diritto doganale (n. 152 del 2017 [in seguito: Vtv.] par. 84, comma 1, lettera b), inadempiendo gli obblighi doganali in connessione con i beni extracomunitari, essendo contra il Regolamento del Parlamento e del Consiglio sul controllo doganale (n. 952 del 2013 [in seguito: CCC] art. 5, comma 3) e sulla sorveglianza doganale (art. 5, comma 27).

#### ***1. Disposti attinenti alla penalità doganale***

A motivo della contravvenzione dovete pagare una penalità fiscale alla quale l'ommissione dell'imposta doganale serve da base. Prendendo in considerazione la comminazione della penalità doganale sulla base della Vtv (par. 2, comma 6), la somma delle imposte di importazione, le mute doganali (l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto) e gli altri connessi incarichi derivanti dalla comminazione e la riscossione dei beni, a causa di inottemperanza alle regole, si qualificano un'ommissione dell'imposta doganale.

Ai sensi della Vtv (par. 84, comma 8), se un'ommissione dell'imposta doganale si produce come derivante di una contravvenzione o un'ottemperanza connessa di quella, allora la somma della penalità è eguale al 50% della cifra dell'ommissione dell'imposta doganale.

Se la contravvenzione specificata nella Vtv (par. 84, comma 1, lettera b) succede con il modo che trasportano dei prodotti soggetti all'accisa, non sottoponendo alla dogana, il tasso della penalità doganale è eguale al 200% della cifra delle mute doganali che caricano i beni e gli altri incarichi, tuttavia al minimo 40 mila fiorini (Vtv. par. 8, comma 12).

La contravvenzione commessa di Voi è un'offesa meno grave in quanto avete fatto introdurre una merce extracomunitaria nel territorio doganale dell'Unione Europea, l'ommissione dell'imposta doganale, derivante dall'atto invece non supera i 50 mila fiorini, perciò si offre l'opportunità di svolgere un procedimento accelerato, sulla base della Vtv (par. 89, comma 1). Le condizioni di svolgere un procedimento accelerato sono le sottoposte: Voi

- a) riconoscete l'atto della contravvenzione,
- b) accettate l'informativa afferente alle conseguenze legali,
- c) rinunciate al vostro diritto di rimedio giuridico e
- d) soddisfatte sul campo la cifra della penalità doganale fissata.

Svolgendo il procedimento accelerato, la cifra della penalità comminata è più bassa, così il tasso della quella, sulla base della Vtv (par. 8, comma 12) è il 50% della penalità doganale accertabile, tuttavia al minimo 4 mila fiorini, in caso di contravvenzione commessa del prodotto soggetto all'accisa al minimo 25 mila fiorini.

In quanto le condizioni menzionate non sono tutti sussistenti, il svolgimento del procedimento accelerato non è possibile e la valutazione della contravvenzione, la determinazione della comminazione

succedono secondo le regole generali. In questo caso, la tariffazione della penalità doganale, sulla base della Vtv (par. 79, comma 1), non si svolge sul campo, invece nel locale ufficiale dell'organo doganale entro 90 giorni.

La senguenza legale del procedimento accelerato impossibilita il diritto appellatorio e la decisione non è impugnabile avanti a un organo o un tribunale superiore. Vi informiamo che la dichiarazione attinente all'acquiescenza non è revocabile perciò, se inficiate il fatto della contravvenzione allora il procedimento accelerato non è applicabile.

## *2. Il sequestro e la confisca in connessione del procedimento accelerato*

Vi informiamo che, in caso della contravvenzione menzionata nella Vtv (par. 84, comma 12), l'organo doganale sequestra, sulla base della Vtv (par. 90, comma 1) il prodotto soggetto all'accisa e il mezzo riformato, usato per il trasporto.

Se la contravvenzione specificata nella Vtv (par. 84, comma 1, lettera b) succede con il modo che trasportano dei prodotti soggetti all'accisa allora, sulla base della Vtv (par. 90, comma 2) l'organo doganale ha il diritto di confiscare, da assicurazione, il prodotto con il quale l'atto era stato eseguito (eccetto i beni essenziali, le merci deperibili e gli animali viventi) e il mezzo utilizzato di applicare, conservare e trasportare il prodotto, fino all'incasso della cifra della penalità doganale comminata e gli altri incarichi, soprattutto se:

- a) è prevedibile che la soddisfazione della pretesa è in pericolo,
- b) il cliente ha una sofferenza doganale o altro incarico oppure
- c) i costi prevedibilmente emergenti dal sequestro, la conservazione, il trasporto, lo scarico non risultano un incarico inadeguato, prendendo in considerazione il debito, il valore del prodotto o il mezzo.

L'appello interposto contro la decisione presa durante la procedura doganale attinente al sequestro deve essere sottoposto entro 8 giorni dalla pubblicazione della decisione dal controllo doganale il quale ha svolto il sequestro che è tenuto di demandare alla corte d'appello entro 3 giorni dal ritiro. L'organo il quale svolge la prosecuzione del procedimento d'appello giudica l'appello interposto contro la decisione presa durante la procedura doganale attinente al sequestro entro 15 giorni dalla trasmissione. L'appello interposto contro la decisione presa durante la procedura doganale attinente al sequestro non ha un'effetto dilazionatorio per l'esecuzione del sequestro.

Il sequestro deve essere cessato in connessione del procedimento accelerato sulla base della Vtv (par. 90, comma 5) se:

- a) sono state ricompensate le cifre delle imposte doganali e gli altri incarichi annunciati nel procedimento doganale, nonché la penalità doganale fissata per la decisione risolutiva *[questo non si rapporta ai prodotti soggetti all'accisa, sequestrati sulla base della Vtv (par. 90, comma 1) ed il mezzo riformato, usato per il trasporto]*, oppure
- b) il mezzo sequestrato, utilizzato per il trasporto non è la proprietà della persona committente della contravvenzione e il titolare dichiara per iscritto che al momento della contravvenzione è stato all'oscuro dell'uso del mezzo per contravvenire alle norme doganali e dopo l'ipotesi sarebbe diventata chiarita anche senza la manutenzione del sequestro.

Il prodotto soggetto all'accisa deve essere confiscato e poi distrutto, sulla base della Vtv (par. 90, comma 11) in concomitanza del sequestro se La penalità doganale viene fissata la decisione risolutiva. Il mezzo riformato, utilizzato per il trasporto deve essere confiscato, sulla base della Vtv (par 90, comma 13) in concomitanza del sequestro. Tale mezzo deve essere rivalorizzato a condizione che l'acquirente si impegna al tempo della vendita a sopprimere l'adattamento propiziante la contravvenzione entro 3 mesi e presentarlo dall'organo doganale.

Vi informiamo inoltre che l'impiego dell'interprete, anche con una persona straniera interessata, è trascurabile se la persona interessata, ritirando l'informativa presente, rinuncia per iscritto sul sito allegato a impiegare l'interprete.

### DICHIARAZIONE

Sottoscritto/a ..... (nome e cognome), residente di  
.....,  
cittadinanza: ....., numero del documento di  
riconoscimento: ..... dichiaro che:

- |   |           |
|---|-----------|
| - ho ritirato l'informativa presente  | sì / no * |
| - ho capito l'informazione immanente  | sì / no * |
| - riconosco di aver fatto una contravvenzione   | sì / no * |
| - ho preso atto dell'informativa attinente<br>alle condizioni di svolgere un procedimento accelerato e le sequenze legali | sì / no * |
| - rinuncio al diritto del rimedio legale  | sì / no * |
| - ricompenso la penalità doganale fissata sul campo   | sì / no * |
| - parlo la lingua ungherese   | sì / no * |
| - pretendo impiegare un interprete  | sì / no * |

Datato il ..... mese ..... anno 20....

firma della persona colpevole

\*Sottolineate la parte indicata, per favore.